COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

FATTO

La cliente, titolare di tre buoni (uno da Lire 250.000 e due da Lire 100.000 ciascuno), emessi il 10/07/1986 e rimborsati alla scadenza, contesta che i titoli siano stati liquidati sulla base dei rendimenti della serie Q, mentre nel ricorso richiede l'applicazione delle condizioni indicate a tergo dei titoli. In particolare, sul retro dei buoni figurano, per i primi venti anni di durata, una tabella prestampata, sviluppata sulla base delle condizioni della serie O, e due timbri, distinti tra loro, riportanti le condizioni rispettivamente della serie P e della serie Q; per tutti i bimestri successivi al 20° anno unicamente l'indicazione di un importo unitario, esplicitato in lire, senza alcun timbro modificativo dell'importo stesso. In ragione di ciò, nel rappresentare di non voler muovere alcuna contestazione di carattere fiscale, ritiene che le condizioni indicate sul retro dei titoli debbano prevalere sui calcoli forniti dal portale CDP anche in virtù del fatto che i buoni sono stati emessi successivamente al DM 13 giugno 1986; in presenza di condizioni confliggenti riportate sui titoli, debbano essere tenute in considerazione solo quelle effettivamente e pienamente leggibili e tra queste quelle più favorevoli al consumatore.

Infine afferma che tutti i buoni oggetto di ricorso presentano timbrature differenti sovrapposte sulla tabella originariamente impressa sul modulo cartaceo; il timbro della serie Q risulterebbe pressoché illeggibile al punto che risulta evidente la prevalenza della timbratura della serie P.

L'intermediario, premesso che i buoni oggetto di ricorso appartengono alla serie Q istituita dal DM del 13/06/1986 e collocata nel periodo dall'1/07/1986 al 31/10/1995, che i saggi di interesse furono stabiliti dal DM stesso e che tali titoli, dal 21° fino al compimento del 30°

anno dall'emissione, usufruiscono di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice quindi, per i titoli oggetto di ricorso, gli interessi sono quelli previsti per la serie Q anche dal 20° al 30° anno ovvero 12,00% al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi, precisa che per l'emissione di detti Buoni è stato utilizzato un modulo cartaceo della precedente Serie "O", debitamente corretto in "P" ed aggiornato alla Serie di appartenenza "Q" con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti in ogni scaglione temporale; sin dalle prime Serie di Buoni ordinari detti titoli producevano interessi per trent'anni secondo le seguenti regole: interesse variabile e crescente durante i primi venti anni (in regime di capitalizzazione composta) ed interesse al tasso massimo raggiunto, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo ed il trentesimo. Conclude, quindi, che le differenze riscontrate da controparte sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

La cliente, in conclusione, chiede l'applicazione delle condizioni stampate sul retro per i primi 20 anni e, in ogni caso, le condizioni originariamente riportate per gli ultimi 10 anni.
L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto della controversia sono n. 3 buoni (uno da Lire 250.000 e due da Lire 100.000 ciascuno), emessi il 10/07/1986, di cui la cliente allega il riepilogo. Ella intende ottenere il riconoscimento dei rendimenti dei titoli secondo la più favorevole tabella riportata sul retro degli stessi, per i primi 20 anni (in via principale quelli della serie O in via subordinata quelli della serie P) e in ogni caso l'importo fisso riportato a tergo dei BFP con riferimento agli ultimi 10 anni di durata (bimestri dal 21° anno fino alla data di riscossione). I titoli sono tutti scaduti. La cliente afferma ma non prova l'avvenuto rimborso.

Il Collegio, presa visione dei titoli, constata che effettivamente appartengono alla serie Q/P e che, con riguardo agli ultimi 10 anni, nessun timbro modificativo è apposto sul retro dei titoli, mentre risultano timbri leggibili con l'indicazione dei tassi di rendimento riferiti alla serie Q con riferimento ai primi 20 anni di durata.

Mentre, dunque, non appare certamente meritevole di accoglimento la domanda volta a ottenere l'applicazione dei rendimenti previsti per le serie originarie dal 1° al 20° anno, a diverso avviso il Collegio perviene con riguardo alla domanda che ha a oggetto il rendimento degli ultimi 10 anni.

Nell'affrontare la questione sottesa alla domanda del ricorrente, il Collegio non può che richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza ABF, la quale, nei molti casi analoghi, si è orientata in senso univoco. In particolare, l'indirizzo è stato segnato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/20 – alla quale si fa ampio richiamo – che ha statuito l'applicabilità di quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno.
Sulla base di questo indirizzo, il Collegio reputa la domanda meritevole di accoglimento per quanto riguarda il periodo dal 21° al 30° anno.

Nondimeno, nella quantificazione dell'ammontare dovuto alla ricorrente, occorre tenere conto di quanto precisato dalla decisione n.6142/20 del Collegio di Coordinamento, secondo cui "la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA